

REGOLAMENTO (CE) N. 220/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2005

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi a decorrere dal 1º gennaio 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione⁽¹⁾ ha aperto e fissato modalità di gestione di contingenti tariffari per le conserve di funghi. A tal fine, esso prevede misure transitorie per gli importatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Le misure in questione sono finalizzate a formalizzare una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori nei nuovi Stati membri e ad adeguare i quantitativi che possono essere oggetto di domande di titoli da parte di importatori tradizionali dei nuovi Stati membri, affinché tali importatori possano beneficiare del sistema in questione.
- (2) Allo scopo di garantire la continuità di approvvigionamento del mercato della Comunità allargata, tenendo conto delle condizioni economiche di approvvigionamento esistenti nei nuovi Stati membri anteriormente all'adesione, è opportuno aprire a titolo autonomo e temporaneo un nuovo contingente tariffario di importazione per le conserve di funghi del genere *Agaricus* dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30. Questo nuovo contingente tariffario si aggiunge a quelli aperti dal regolamento (CE) n. 1076/2004 della Commissione⁽²⁾ e dal regolamento (CE) n. 1749/2004 della Commissione⁽³⁾.

(3) Il nuovo contingente deve avere carattere transitorio e non deve pregiudicare il risultato dei negoziati in corso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all'adesione dei nuovi membri.

(4) Il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Un contingente tariffario autonomo di 1 200 tonnellate (peso netto sgocciolato) recante il numero d'ordine 09.4111, di seguito il «contingente autonomo», è aperto a partire dal 1º gennaio 2005 per le importazioni comunitarie di conserve di funghi del genere *Agaricus* dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

2. Il tasso del dazio ad valorem applicabile ai prodotti importati nel quadro del contingente autonomo è del 12% per i prodotti del codice NC 0711 51 00 e del 23% per i prodotti dei codici 2003 10 20 e 2003 10 30.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1864/2004 si applica alla gestione del contingente autonomo, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Tuttavia le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5, dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 2, e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1864/2004 non sono applicabili alla gestione del contingente autonomo.

Articolo 3

La validità dei titoli d'importazione rilasciati nel quadro del contingente autonomo, di seguito i «titoli», è limitata al 30 giugno 2005.

I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate all'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 203 dell'8.6.2004, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 312 del 9.10.2004, pag. 3.